



L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI UTILIZZO DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI NEL 2012 DA EFFETTUARSI ENTRO IL 31 GENNAIO 2013.

BREVE RIEPILOGO

Nella nostra circolare N. 16 di dicembre 2012 abbiamo anticipato il riepilogo normativo del nuovo adempimento **in scadenza il prossimo 31 gennaio 2013** relativo all'obbligo di comunicazione alle RSU (Rappresentanza Sindacale Unitarie) ovvero alle rappresentanze aziendali o , in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (CGIL, CISL, UIL per intenderci). Purtroppo **tale ulteriore obbligo** a carico delle Aziende , di cui non si capisce ne scopo ne utilità, non è stato abrogato come previsto, in sede di pubblicazione della Legge di stabilità; pertanto, tutte le Aziende che hanno utilizzato lavoratori somministrati nell'anno 2012 devono effettuare tale comunicazione entro il 31 gennaio 2012 al fine di evitare la sanzione prevista da 250,00 a 1.250,00 euro.

COSA DEVE FARE L'AZIENDA SE HA UTILIZZATO LAVORATORI SOMMINISTRATI NEL 2012?

Qualora aveste utilizzato lavoratori somministrati nell'anno 2012 bisogna predisporre l'apposita **comunicazione annuale riepilogativa** su carta intestata da consegnare o trasmettere in alternativa a:

1. R.S.U. (Rappresentanza Sindacale Unitaria);
2. R.S.A. (Rappresentante Sindacale Aziendale);
3. Qualora in Azienda non fossero presenti **nessuno** dei Rappresentanti precedenti la comunicazione andrà trasmessa **a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo fax** alle Associazioni Territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (CGIL, CISL, UIL);

indicando il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Per facilitare le Aziende Clienti abbiamo predisposto un fac simile qui allegato in formato word (quindi editabile) da utilizzare. Il fac simile da utilizzare per la comunicazione riepilogativa annuale è denominato: **TIPO01_comunicazione_annuale_somministrazione.**



COSA DEVE FARE L'AZIENDA SE UTILIZZA LAVORATORI SOMMINISTRATI NEL 2013?

Oltre l'obbligo riepilogativo annuale, purtroppo, la normativa impone che qualora le Aziende facciano ricorso a lavoratori somministrati devono effettuare **anche una comunicazione preventiva** da trasmettere in alternativa a :

1. R.S.U. (Rappresentanza Sindacale Unitaria);
2. R.S.A. (Rappresentante Sindacale Aziendale);
3. Qualora in Azienda non fossero presenti **nessuno** dei Rappresentanti precedenti la comunicazione andrà trasmessa **a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo fax** alle Associazioni Territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (CGIL, CISL, UIL);

La comunicazione deve contenere il numero dei lavoratori ed motivo del ricorso alla somministrazione.

Per facilitare le Aziende Clienti abbiamo predisposto un fac simile qui allegato in formato word (quindi editabile) da utilizzare. Il fac simile da utilizzare per la comunicazione riepilogativa annuale è denominato: **TIPO02_comunicazione_preventiva_ricorso_somministrazione.**

L'OBBLIGO DI ISCRIVERE NEL LUL I LAVORATORI SOMMINISTRATI – PROMEMORIA E RIEPILOGO

Ricordiamo come già comunicato nella nostra apposita circolare **del 19 dicembre 2008**, in occasione dell'introduzione del Libro Unico del Lavoro, che i lavoratori somministrati devono essere iscritti nel Libro Unico del Lavoro. In sostanza, **deve essere predisposto un apposito cedolino di paga** in cui vanno riportati i dati anagrafici e la durata del contratto. Anche se la Legge non prevede alcuna sanzione **RIMANE UN OBBLIGO DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA**. Ciò comporta che in caso di verifica da parte di un Organo competente è vero si che non viene erogata sanzione amministrativa ma viene trasmessa la così detta **DIFFIDA AD ADEMPIERE**, cioè una diffida a regolarizzare tutti gli adempimenti amministrativi che non si sono fatti regolarmente con **un notevole impegno economico** per risistemare il tutto ovvero, cedolini di paga non elaborati, denunce riepilogative mensili, denunce riepilogative annuali. Cogliamo l'occasione quindi per ricordare alle Aziende Clienti che quando concludono accordi per l'utilizzo di lavoratori somministrati devono inviarci copia del contratto contenente i dati relativi a dati identificativi del lavoratore utilizzato e durata del contratto.

Allegati:

1. Schema comunicazione annuale di somministrazione;
2. Schema comunicazione utilizzo preventiva